

**REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE PER LA FORMAZIONE DEI
RUOLI DEI CONDUCENTI DEI VEICOLI O NATANTI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA
(ART. 26 L.R. 6/2012 e s.m.i.)**

INTRODUZIONE

Il presente Regolamento definisce gli aspetti organizzativi e funzionali della Commissione Provinciale per la formazione dei ruoli dei conducenti, ai sensi della Legge n. 21/1992, e della Legge Regionale del n. 6/2012 e disciplina lo svolgimento delle prove d'esame.

SOMMARIO

- Art. 1 - Struttura organizzativa
- Art. 2 - Composizione e funzionamento della Commissione
- Art. 3 - Competenze della Commissione
- Art. 4 - Indennità
- Art. 5 – Presentazione delle domande
- Art. 6 - Istruttoria delle domande
- Art. 7 - Modalità di svolgimento degli esami
- Art. 8 - Programmazione degli esami e aspetti organizzativi
- Art. 9 - Norme conclusive.

ART. 1 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA

È istituita, presso l'Agenzia per il TPL del Bacino di Bergamo, la "Segreteria ruoli", che supporta i lavori della Commissione Tecnica Provinciale, nell'espletamento delle funzioni di cui all'art. 26, comma 4, lettere a) e b) della L.R. 6/2012.

La responsabilità del coordinamento di tale unità, nonché la responsabilità del procedimento ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90 è posta in capo al Direttore dell'Agenzia per il TPL del Bacino di Bergamo il quale può assegnare ad altro dipendente la responsabilità del procedimento.

La Segreteria ruoli è a disposizione dell'utenza interessata nelle giornate e orari di apertura al pubblico dell'Agenzia.

ART. 2 – COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

La Commissione Tecnica Provinciale, ai sensi dell'art. 26, comma 1, L.R. 6/2012, si compone di:

- a. una figura dirigenziale competente in materia di trasporto persone, designato dal Presidente della Provincia, che la presiede e che può delegare alla Presidenza della Commissione stessa uno degli esperti nominati dal Presidente della Provincia;
- b. un rappresentante designato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura competente per territorio;
- c. un rappresentante dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione;
- d. un rappresentante del Compartimento della Polizia Stradale della Lombardia;
- e. il responsabile del Settore trasporti, traffico e viabilità del comune capoluogo della Provincia;
- f. due esperti della materia, designati dal Presidente della Provincia uno dei quali può essere delegato alla Presidenza della Commissione dal dirigente della Provincia;
- g. un rappresentante designato dall'ANCI, sezione regionale;
- h. quattro rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale.

I componenti di cui alle lettere d) e g) partecipano alle sedute con funzione consultiva.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Provincia.

Per ciascun componente effettivo viene contemporaneamente nominato un supplente che partecipa all'attività della Commissione in assenza del titolare.

Il decreto di nomina attribuisce le funzioni di segretario e di segretario supplente della Commissione a un dipendente dell'Agenzia per il TPL del Bacino di Bergamo.

La Commissione è convocata dal Presidente. Per la validità delle prove d'esame è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti effettivi o supplenti della Commissione. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. In caso di parità dei voti espressi, il voto del Presidente della Commissione è determinante.

Per gli esami orali la commissione può articolarsi in sezioni formate da almeno 2 commissari, fermo restando che la valutazione finale è collegiale.

Il componente della Commissione che per qualsiasi motivo non può partecipare ad una seduta d'esame ha l'obbligo di avvertire, salvo cause di forza maggiore, il membro supplente in modo da garantire comunque lo svolgimento della seduta programmata, informando contestualmente la segreteria della Commissione.

Il componente che, senza giustificato motivo e senza aver dato avviso al membro supplente, non partecipa alle sedute per tre volte in un anno, sarà dichiarato decaduto.

La decadenza è dichiarata, su proposta del Presidente della Commissione, con determinazione del Direttore dell'Agenzia, che contestualmente nomina un sostituto.

Non potrà far parte della Commissione colui che sia docente o rivesta incarichi presso le scuole per la preparazione degli esami per l'iscrizione al ruolo dei conducenti.

I componenti della Commissione, in attuazione del D.P.R. 62/2013, dovranno astenersi dallo svolgere l'attività di componente della Commissione, in situazioni di conflitto anche potenziale di interessi, con interessi personali ovvero dei propri parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge e del convivente e di astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

Il Presidente, i componenti della Commissione ed il segretario, dopo aver preso visione dei nominativi dei candidati rilasciano dichiarazione dell'insussistenza di situazioni di incompatibilità con i candidati - artt. 51 e 52 c.p.c. - e comunque di non aver avuto rapporti professionali e/o di docenza, a qualsiasi titolo esercitati, nell'ambito delle attività di formazione propedeutiche all'esame in oggetto e di non trovarsi in situazioni di conflitto anche potenziale di interessi, con interessi personali ovvero dei propri parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge e del convivente e di astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

I commissari non potranno interloquire con i candidati o con il pubblico durante le sessioni d'esame, fatto salvo il colloquio relativo alla prova orale. Resta salva l'attività del Presidente della Commissione di informazione ai candidati sulle modalità di espletamento delle prove d'esame o di risposta ad eventuali domande esplicative poste dai candidati.

ART. 3 - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

- a. valutare la regolarità delle domande, di cui all'art. 57 della L.R. 11/2009, per l'iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ai servizi pubblici non di linea;
- b. espletare le prove di esame di cui all'art. 58 della L. R. 11/2009.

ART. 4 – INDENNITÀ

Per l'espletamento delle attività di cui all'articolo precedente, ai componenti della Commissione Tecnica Provinciale che non siano dipendenti di Amministrazioni Pubbliche viene corrisposto, per ciascuna sessione di esami, un gettone di presenza di entità economica pari a quella prevista dalla normativa vigente in materia

e dalla regolamentazione interna dell'Ente, con particolare riferimento all'applicazione dell'art.6 comma 3 del d.l.78 del 2010 convertito in legge 122 del 2010.

ART. 5 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Gli interessati all'iscrizione nei ruoli, per le diverse sezioni, devono presentare domanda scritta alla Commissione Tecnica Provinciale. La presentazione formale dell'istanza può avvenire:

- a) Direttamente a mano alla segreteria dell'Agenzia, in Via T. Tasso, 8 - Bergamo;
- b) mediante il servizio postale tramite raccomandata A.R.;
- c) mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo agenziatplbergamo@pec.it

La domanda dovrà essere presentata in bollo e dovrà essere redatta utilizzando il modulo presente nell'apposita sezione sul sito www.agenziatplbergamo.it.

A tale modulo compilato dovranno essere allegati i seguenti documenti tramite dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:

- carta d'identità in corso di validità (fotocopia o scansione);
- patente in corso di validità (fotocopia o scansione);
- certificato di abilitazione professionale - C.A.P. (fotocopia o scansione);
- titolo di studio, o autocertificazione, comprovante l'assolvimento dell'obbligo scolastico (fotocopia o scansione);
- attestazione di versamento di € 100,00 sul c/c bancario:
 - ✓ codice IBAN IT13 L 01030 11100 000008847758
 - ✓ presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.
 - ✓ intestato a: Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Bergamo
 - ✓ specificando la causale: "Diritti amministrativi per esame ruoli".

La data di presentazione delle domande, ai fini del successivo inserimento nelle sessioni d'esame, corrisponde a quella di ricevimento all'ufficio di protocollo. La numerazione progressiva del protocollo generale delle istanze costituisce altro elemento utile per la priorità di compilazione degli elenchi delle sessioni di esame.

Ogni istanza presentata non potrà che riferirsi all'iscrizione a ruolo alla sola Provincia di Bergamo, fatta salva la possibilità di presentare successiva istanza per l'iscrizione a ruolo ad altra Provincia. All'atto dell'iscrizione dovrà essere specificatamente dichiarata la lingua, del quadro europeo, scelta dal candidato come richiesto dalla L.R. 6/2012 (vedi art. 7 del presente regolamento).

ART. 6 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Le domande comunque pervenute, dopo la protocollazione, sono prese in carico dalla Segreteria ruoli.

La Commissione Tecnica Provinciale, mediante la Segreteria ruoli, valuta la regolarità delle domande accertando la sussistenza dei requisiti, di idoneità e professionalità, in capo al richiedente di cui all'art. art. 25 della L.R. 6/2012.

Costituiscono requisiti indispensabili per l'iscrizione al ruolo dei conducenti:

- * l'assolvimento dell'obbligo scolastico:

- **Nati fino al 31 dicembre 1951:** Licenza di quinta elementare o frequenza di 8 anni di studio al compimento dei 14 anni
 - **Nati dal 1° gennaio 1952 al 31 dicembre 1984:** Licenza di scuola media inferiore o frequenza di 8 anni di studio al compimento dei 15 anni
 - **Nati dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1992:** Ammissione al 2° anno di scuola media superiore o frequenza di 9 anni di studio al compimento dei 15 anni
 - **Nati dal 1° gennaio 1993:** Ammissione al 3° anno di scuola secondaria di secondo grado o frequenza di 10 anni di studio al compimento dei 18 anni
- * la titolarità del certificato di abilitazione professionale (CAP) di cui all'art. 116, comma 8, del D. Lgs. 285/1992 e art. 310 del D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di autovetture o carta di qualificazione del conducente (CQC) di cui al decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17/04/2013;
- * il possesso del titolo professionale idoneo per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti dei natanti.

Gli interessati all'iscrizione al ruolo dei conducenti devono possedere, altresì, il requisito di idoneità di cui all'art. 25 L.R. 6/2012 comma 4 e 5.

Risponde al requisito di idoneità chi:

- a) non abbia riportato una o più condanne definitive alla pena della reclusione in misura complessivamente superiore ai due anni per reati non colposi;
- b) non abbia riportato condanne definitive a pena detentiva non inferiore ad un anno per reati contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio, nonché per quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di dipendenza);
- c) non abbia riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui);
- d) non risulti sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
- e) non abbia riportato condanna definitiva a pena detentiva non inferiore ad un anno per i reati di cui agli articoli 581, 582, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies del codice penale.

Il requisito di idoneità non è soddisfatto sino a quando non sia intervenuta riabilitazione

L'istruttoria dovrà completarsi entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, salvo i casi di domanda non regolare o carente di documentazione, nel qual caso il termine di cui sopra è aumentato a novanta giorni dalla presentazione delle stesse. In tal caso la Segreteria ruoli dovrà comunicare all'interessato, tramite mail personale o tramite PEC, i motivi per i quali la domanda è da considerarsi incompleta o non regolare fissando un termine comunque non superiore a trenta giorni dalla ricezione della stessa per l'integrazione, con l'avvertenza che, in difetto, l'interessato verrà considerato rinunciario e la domanda verrà archiviata. Nella motivazione dovranno essere indicati, ex art. 3 Legge 241/90, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione in reazione alle risultanze dell'istruttoria.

Nel caso in cui il candidato debba produrre la traduzione legalizzata e la dichiarazione di valore di un titolo di studio conseguito all'estero, il termine per il completamento della documentazione è aumentato a centottanta giorni.

Il calendario delle prove d'esame verrà pubblicato nell'apposita sezione del sito www.agenziatplbergamo.it.

Ultimata positivamente la fase istruttoria con l'acquisizione dei documenti richiesti, la Segreteria ruoli predispone l'elenco degli aspiranti ammessi a sostenere le prove di esame. La convocazione per le prove d'esame, nonché la comunicazione della sede e degli orari delle prove verrà effettuata esclusivamente con mail personale e attraverso la pubblicazione nell'apposita sezione del sito www.agenziatplbergamo.it.

ART. 7 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI

L'esame consiste in una prova scritta effettuata mediante quesiti a risposte preordinate e in un colloquio orale.

PROVA SCRITTA

La prova scritta si articola su n. 16 (sedici) domande a risposta preordinata riguardanti i seguenti argomenti:

- Elementi di geografia della Regione Lombardia;
- Normative nazionali e regionali in materia di autoservizi pubblici non di linea, disciplina dei servizi di collegamento effettuati mediante autobus con gli aeroporti aperti al traffico civile in ambito regionale;
- Norme di comportamento dei conducenti in servizio previste dal regolamento taxi ed autonoleggio del comune capoluogo della provincia;
- Conoscenza di una lingua straniera, almeno di livello A2 del "Quadro comune europeo di riferimento per le lingue", scelta fra inglese, francese, tedesco e spagnolo.

La prova scritta si riterrà superata qualora il candidato risponda positivamente ad almeno 10 (dieci) domande complessive e comunque a non meno di 2 (due) per ogni singolo argomento.

Non sono ammesse correzioni alle risposte. L'omessa risposta, ovvero la correzione alla risposta, equivalgono ad errore.

Il superamento con esito positivo della prova scritta è condizione indispensabile per l'accesso alla prova orale. Il tempo a disposizione per la prova è di 30 minuti.

Qualora un candidato si presenti a prova già iniziata, la Commissione valuterà la sua eventuale ammissione alla prova stessa, fermo restando l'orario fissato per il termine della prova.

PROVA ORALE

La prova orale verte esclusivamente sulla conoscenza degli elementi di toponomastica del comune di Bergamo, nonché sulla conoscenza dei principali luoghi di interesse pubblico o turistico del territorio provinciale.

Per gli aspiranti all'iscrizione al ruolo per i conducenti di natanti, la prova verte esclusivamente sulla conoscenza delle caratteristiche fisiche delle località lacustri.

Per gli aspiranti all'iscrizione al ruolo per i conducenti di veicoli a trazione animale, la prova verterà esclusivamente sul possesso di nozioni in materia di manutenzione dei veicoli stessi e nozioni circa la guida e la tenuta degli animali da tiro, nonché, ove non siano in possesso di patente di guida di autovetture o di motocarozzetta, un'adeguata conoscenza delle norme concernenti la circolazione sulle strade e la sicurezza dei veicoli.

ESITO E VALIDITÀ DELLE PROVE D'ESAME

L'esame si intende superato con l'esito positivo di entrambe le prove.

In caso di mancato superamento della prova scritta, il richiedente sarà riconvocato d'ufficio alla successiva sessione.

In caso di mancato superamento della prova orale, il richiedente verrà riconvocato d'ufficio nella successiva sessione d'esame orale.

Qualora anche la seconda prova orale abbia avuto esito negativo, il candidato potrà ripresentare una nuova istanza per il conseguimento dell'iscrizione al ruolo provinciale sostenendo nuovamente le prove d'esame decorso il termine di 60 giorni dalla prova che ha avuto esito negativo.

Verrà archiviata l'istanza dei candidati che, benché invitati a sostenere la prova, non si siano presentati senza giustificato motivo (impegni lavorativi, malattia, impegni inderogabili documentati) trasmettendo idonea documentazione entro e non oltre 5 giorni dalla data dell'esame.

E' ammessa una sola giustificazione sia per la prova scritta che per quella orale.

ART. 8 - PROGRAMMAZIONE DEGLI ESAMI E ASPETTI ORGANIZZATIVI

Le sessioni d'esame si terranno di norma mensilmente, le date verranno pubblicate nell'apposita sezione del sito www.agenziatplbergamo.it con congruo anticipo. Le date degli esami, gli orari ed il luogo dello svolgimento delle prove verranno comunicati agli interessati secondo i termini e le modalità già precisate nel precedente art. 6. Per ogni sessione d'esame i candidati non potranno superare le venti unità.

I candidati dovranno presentarsi nell'aula d'esame per l'identificazione mediante documento di riconoscimento personale non scaduto (carta d'identità o altro documento equipollente, munito di fotografia rilasciato da un'Amministrazione dello Stato) nel giorno e nell'ora stabiliti.

Durante lo svolgimento della prova scritta non è ammessa in aula la presenza del pubblico.

I candidati saranno disposti in modo idoneo e tale, in ogni caso, da non poter comunicare tra loro. Ogni scambio di informazione tra candidati, una volta iniziata la prova scritta, determinerà l'allontanamento degli stessi con conseguente annullamento della prova. Durante le prove d'esame non sono ammesse consultazioni di testi o l'utilizzo di strumenti informatici o telematici (i cellulari in possesso dei candidati dovranno essere spenti e collocati in luogo non raggiungibile dagli stessi). Ogni comportamento difforme, una volta iniziata la prova scritta, determinerà l'allontanamento dell'interessato con conseguente annullamento della prova.

Il testo della prova scritta sarà inserito in schede singole, una per ogni candidato, da distribuirsi agli stessi con metodo casuale.

I candidati durante lo svolgimento della prova non potranno uscire dall'aula se non al termine della propria prova o allo scadere del tempo previsto per lo svolgimento della stessa, salvo casi eccezionali, di volta in volta autorizzati.

La Commissione d'esame una volta ritirate le schede procede alla correzione e a predisporre apposito elenco degli ammessi alla prova orale. Tale elenco verrà immediatamente portato a conoscenza degli interessati.

Per i candidati ammessi, le prove orali avranno inizio successivamente alla prova scritta presso la sede di esame.

Durante lo svolgimento della prova orale coloro che volessero assistere all'effettuazione della stessa, dovranno accomodarsi nei posti a sedere disponibili e non potranno in alcun modo sostare in piedi nell'aula né interloquire con altri presenti. Chi non si atterrà a tale regola, dopo un primo richiamo, potrà essere allontanato dall'aula. Non saranno ammessi all'audizione i candidati che devono affrontare la prova nella stessa sessione d'esame.

Ultimate le prove orali, la Commissione redigerà l'elenco dei candidati che hanno superato la prova, dandone immediata comunicazione agli interessati.

Delle operazioni della Commissione deve essere redatto processo verbale sottoscritto da tutti i componenti e dal segretario.

La Segreteria ruoli, verificata la sussistenza di tutti i requisiti e approvati i relativi elenchi, provvederà a comunicare entro 20 giorni alla Camera di Commercio l'elenco degli aventi diritto all'iscrizione al ruolo suddivisi per sezione.

La segreteria ruoli provvederà alla comunicazione esterna degli elenchi di cui al punto precedente, mediante pubblicazione nell'apposita sezione del sito www.agenziatplbergamo.it.

ART. 9 - NORME CONCLUSIVE

Per quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle norme di legge e/o di regolamento in quanto applicabili. Il presente Regolamento, dopo l'approvazione da parte del Consiglio Provinciale, sarà pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio della Provincia di Bergamo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello che conclude tale pubblicazione. Sarà inoltre pubblicato sul sito dell'Agenzia per il TPL del Bacino di Bergamo.